



COMUNE DI CIMINA'

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Imbriani,13 – 89040 Cimina' (RC) - ☎ ☎ 0964.334012

pec : comunecimina@asmepec.it

APERTURA BANDO PUBBLICO

EROGAZIONE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI DAL FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI PER GLI ANNI 2021-2023, OVVERO “MODALITÀ DI RIPARTIZIONE, TERMINI, MODALITÀ DI ACCESSO E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER CIASCUN ANNO DAL 2021 AL 2023”, COME DA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 30.09.2021, PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICIALE N. 296.

INDICE

Articolo 1- <i>Ambito territoriale di intervento</i>	pag. 3
Articolo 2- <i>Misura di intervento</i>	pag. 3
Articolo 3- <i>Soggetti beneficiari per la concessione del beneficio “delle attività economiche”</i>	pag. 3
Articolo 4- <i>Requisiti e condizione di ammissibilità per la concessione del beneficio “delle attività economiche”. Impegni e obblighi</i>	pag. 5
Articolo 5- <i>Limitazioni e vincoli</i>	pag. 7
Articolo 6 - <i>Termini e Modalità di presentazione delle domande</i>	pag. 7
Articolo 7- <i>Documentazione</i>	pag. 8
Articolo 8- <i>Agevolazioni previste per i beneficiari “delle attività economiche”</i>	pag. 9
Articolo 9- <i>Criteri di selezione</i>	pag. 10
Articolo 10- <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	pag. 11
Articolo 11- <i>Svolgimento del procedimento amministrativo</i>	pag. 12
Articolo 12- <i>Provvedimento di concessione</i>	pag. 13
Articolo 13- <i>Impegni ed obblighi</i>	pag. 14
Articolo 14 - <i>Cause di forza maggiore</i>	pag. 14
Articolo 15 - <i>Recesso o Rinuncia dagli impegni</i>	pag. 15
Articolo 16 - <i>Ricorsi</i>	pag. 15
Articolo 17- <i>Sanzioni amministrative e penali</i>	pag. 16
Articolo 18 - <i>Clausole di salvaguardia</i>	pag. 16
Articolo 19 - <i>Disposizioni generali</i>	pag. 16

ARTICOLO 1

AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

La misura si applica su tutto il territorio comunale. Il beneficio sarà previsto a favore delle nuove imprese ed attività economiche intraprese nel Comune di Ciminà (RC).

ARTICOLO 2

MISURA DI INTERVENTO

In considerazione dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 4 del DPR 30.09.2021 è stato stanziato a favore del Comune di Ciminà un contributo complessivo triennale e totale nella misura massima di euro 120.134,35 (centoventimilacentotrentaquattro/37) da distribuirsi negli anni 2021-2022-2023 in pari misura, ovvero € 40.044,78 (quarantamilaquarantaquattro/78).

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 25.03.2024 del Comune di Ciminà, è stato stabilito di destinare il fondo per l'annualità 2022 nella seguente ripartizione: € 40.044,78 (quarantamilaquarantaquattro/78) a favore del richiedente risultato idoneo e primo in graduatoria per il beneficio "*delle attività economiche*" e formata secondo i criteri specificati negli articoli seguenti. Qualora il primo classificato decada dal beneficio ovvero non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti, usufruirà del beneficio il secondo in graduatoria che sarà ritenuto idoneo.

Altresì qualora il Comune di Ciminà accerti, all'esito delle analisi della rendicontazione presentata nei termini di cui agli articoli seguenti, che il primo classificato abbia sostenuto costi e spese in misura inferiore al contributo richiesto, la suddetta differenza sarà assegnata, al secondo classificato di cui alla graduatoria o comunque in ordine decrescente fino all'esaurimento della stessa.

ARTICOLO 3

SOGGETTI BENEFICIARI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE.

Sono soggetti beneficiari i richiedenti con età compresa tra **18 e 50 anni** (51 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Il beneficio è limitato agli **agricoltori, commercianti ed artigiani** che aprono una nuova attività economica nel territorio comunale, ovvero a chi ha regolarmente costituito una attività già iscritta al registro delle imprese purché intraprenda una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del bando attivando o variando il codice ATECO già in suo possesso e con cui il richiedente è già iscritto presso la Camera di Commercio.

Non può presentare domanda chi possiede già l'attività economica sul territorio comunale e si limita semplicemente a trasferire la sede dell'attività nel medesimo territorio comunale.

Non può richiedere il beneficio chi effettua il subingresso o sia cessionario di ramo di azienda di una attività già presente e costituita sul territorio comunale.

Non può richiedere il beneficio una impresa o società i cui soci abbiano individualmente altra attività sul territorio comunale con stesso codice ATECO della richiedente il beneficio.

Il contributo sarà erogato, nel limite del beneficio previsto, per la copertura delle spese necessarie per l'avvio delle attività sopra specificate, in particolare:

- a. le spese di acquisto di bene immobile;**
- b. spese di locazione di bene immobile;**
- c. spese per restauro e ristrutturazione della sede legale e operativa della nuova attività;**
- d. spese per l'acquisto di beni, apparecchiature e strumenti propri per l'apertura e lo svolgimento dell'attività.**

Non saranno valutate e considerate ai fini del riconoscimento del beneficio le spese per consulenze tecniche, commerciali, legali e spese già oggetto di altri benefici pubblici.

§ Per le attività agricole e connesse alle attività agricole: può beneficiare del contributo chi insedia per la prima volta un'azienda agricola, o per attività connesse, nel territorio comunale.

La sede dell'attività agricola o della nuova attività agricola, deve essere obbligatoriamente stabilita all'interno della perimetrazione del Comune di Ciminà.

L'insediamento si intende perfezionato qualora il richiedente, **entro il 10 maggio c.a.**, si sia insediato come titolare o rappresentante legale dell'azienda, abbia richiesto l'apertura della partita IVA in campo agricolo, abbia richiesto l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato o abbia richiesto l'iscrizione con nuovo codice ATECO, ed aver, infine, avviato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale (INPS, INAIL, Cassa di riferimento).

I suddetti richiedenti possono insediarsi come titolari di un'impresa individuale o in una società i persone, con i limiti sopra indicati.

§ Per i commercianti e gli artigiani: il beneficio è limitato ai commercianti ed artigiani che aprano per la prima volta un'attività sita nel territorio comunale. L'insediamento si intende perfezionato qualora il richiedente, **entro il 10 maggio c.a.**, si sia insediato come titolare o rappresentante legale dell'azienda, abbia richiesto l'apertura della partita IVA in campo agricolo, abbia richiesto l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato o abbia richiesto l'iscrizione con nuovo codice ATECO, ed aver, infine, avviato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale (INPS, INAIL, Cassa specifica).

§ Non possono usufruire del beneficio i liberi professionisti.

§ Non possono usufruire dei benefici chi è soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 231 /2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008.

§ Non possono usufruire dei benefici chi ha riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i delitti, tentati o consumati, di cui all'art. 416, 416-bis, art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973, art. 260 D.lgs. 152 del 2006, art. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 c.p., nonché art. 2635 c.c., frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, delitti di cui agli art. 648-bis, 648-ter, 648-ter 1 c.p., art. 1 del D.lgs. 109 del 2007, sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definiti con il D.lgs. 24/2014 ed ogni altro delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 150 del 2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, non aver amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la PA, aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.

ARTICOLO 4

REQUISITI E CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO "DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE". IMPEGNI ED OBBLIGHI.

I "Soggetti beneficiari", devono, al momento della presentazione della domanda di sostegno, soddisfare i seguenti requisiti e condizioni di ammissibilità:

- ❖ In caso di partecipazione come ditta individuale avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore ai 50. La condizione di ammissibilità relativa ad una "età non superiore a cinquanta anni" va intesa come "entro i cinquantuno anni non compiuti" ovvero fino al giorno precedente al compimento del cinquantunesimo anno di età;
- ❖ in caso di partecipazione in forma societaria, devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - A. la maggioranza dei soci deve avere un'età compresa tra i 18 e 50 anni (51 anni non compiuti);
 - B. se il richiedente riveste la qualifica di socio in società di persone, il contributo viene corrisposto a

condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al socio richiedente in modo tale per cui le decisioni non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c.), il socio beneficiario dovrà essere anche amministratore della società. Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.

- C. se il richiedente si insedia in una società di capitali, il contributo viene corrisposto solo se il richiedente il beneficio riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima (esempio: amministratore o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale per cui le sue decisioni non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) dovrà essere socio di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società.
- D. se il richiedente si insedia sotto forma di cooperativa dovrà essere socio ed avere affidata dal Consiglio di Amministrazione e/o da apposita delibera assembleare dei soci la rappresentanza della società.

I "Soggetti beneficiari", devono soddisfare, entro il 10 maggio c.a. i seguenti requisiti e condizioni di ammissibilità:

- ❖ aver richiesto l'apertura una partita IVA;
- ❖ aver richiesto l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) o aver effettuato una variazione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con nuovo codice ATECO, in entrambi i casi con immediata dichiarazione di inizio attività;
- ❖ aver inoltrato richiesta di iscrizione all'INPS, INAIL o Cassa di riferimento del settore per la costituzione di una posizione previdenziale ed assistenziale;
- ❖ avere la disponibilità dell'azienda ove avverrà l'insediamento o svolto la propria attività per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria, da dimostrare con i rispettivi contratti di compravendita (oppure preliminare di compravendita) o locazione, registrati. Il venir meno di tale disponibilità comporterà l'applicazione delle decadenze, con le relative riduzioni/esclusioni, previste nel sistema dei controlli;
- ❖ rispettare l'obbligo, in qualità di titolare o legale rappresentante dell'azienda di condurre la stessa per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di approvazione

della graduatoria e, in conseguenza, di essere in possesso, per il periodo di vincolo (5 anni), di un fascicolo aziendale ed una partita IVA attivi e dello status di agricoltore, commerciante e artigiano attivo e dei requisiti previsti per l'attribuzione della qualifica.

I "Soggetti beneficiari", devono soddisfare, entro il 15 giugno c.a., a pena di decadenza le seguenti condizioni:

- ❖ depositare una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per l'attività oggetto della domanda mediante allegazione di fatture e documenti fiscali.

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti da chi ha ricevuto il beneficio della concessione del contributo, sarà oggetto di applicazione del sistema delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) di cui al presente bando.

ARTICOLO 5

LIMITAZIONI E VINCOLI

Non danno diritto al beneficio:

- a. le nuove attività agricole, commerciali ed artigianali derivanti dal frazionamento di un'attività economica cedente in ambito familiare, di proprietà di parenti o affini, con esclusione del coniuge, entro il primo grado.
- b. Non può presentare domanda chi possiede già l'attività economica sul territorio comunale e si limita semplicemente a trasferire la sede dell'attività nel medesimo territorio comunale.
- c. Non può richiedere il beneficio chi effettua il subingresso o sia cessionario di ramo di azienda di una attività già presente e costituita sul territorio comunale.
- d. Non può richiedere il beneficio un'impresa o società i cui soci abbiano individualmente altra attività sul territorio comunale con stesso codice ATECO della richiedente il beneficio.
- e. Il trasferimento della residenza presso un bene immobile acquisito in via di successione ereditaria o per atto di donazione a titolo gratuito.

ARTICOLO 6

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione della domanda deve avvenire **entro le ore 23:59 del 19 aprile 2024**.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale o con firma olografa del soggetto richiedente, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oltre documento d'identità, e deve essere

inoltrata esclusivamente mezzo pec, intestata al richiedente o alla persona giuridica richiedente all'indirizzo: comunecimina@asmepec.it o consegnata in duplice copia cartacea e protocollata presso l'Ufficio Protocollo.

La domanda si intende presentata al momento del ricevimento dell'avviso di corretta consegna se inoltrata mezzo pec o al momento del rilascio del numero di protocollo da parte del Comune se consegnata presso gli uffici comunali.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

ARTICOLO 7

DOCUMENTAZIONE

A corredo della domanda "delle attività economiche" di cui al presente bando, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

1. Relazione Tecnica descrittiva che dovrà riportare almeno i seguenti contenuti: **la descrizione della situazione iniziale dell'azienda**, con chiara indicazione degli elementi caratterizzanti le aziende di provenienza e dei relativi fascicoli aziendali, con specificazione delle produzioni ottenute in azienda e degli interventi proposti per lo sviluppo delle attività della stessa. Detta relazione dovrà **consentire la valutazione complessiva del progetto**, ivi inclusa **l'attribuzione dei punteggi** relativi ai criteri di selezione e la valutazione dell'eventuale miglioramento del tessuto economico locale e della sostenibilità globale dell'azienda; **il programma dettagliato degli investimenti/attività per lo sviluppo della nuova azienda**, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro; strategie per migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle risorse; i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto.

Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi relativi all'insediamento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione degli eventuali investimenti programmati ai fini della verifica dell'eventuale miglioramento del rendimento globale dell'azienda, del carattere innovativo degli stessi nonché degli eventuali impatti e ricadute positive sul tessuto economico locale.

La relazione, inoltre, **dovrà necessariamente riportare il costo relativo all'investimento programmato suddiviso per categoria di spese, l'esatta ubicazione degli interventi programmati**, comprensivi anche di quelli delle strutture dove dovranno essere collocate le dotazioni (macchine ed attrezzature) e degli impianti.

2. Nel caso di insediamento nell'ambito di aziende condotte con forma societaria: l'atto costitutivo, lo statuto della società e la delibera dell'organo competente con la quale l'agricoltore, il commerciante e l'artigiano è stato nominato amministratore e legale rappresentante della società almeno per la durata necessaria a coprire il periodo dell'impegno alla conduzione dell'azienda, si specifica l'avvio delle attività e degli investimenti con indicazione della relativa data e si approva l'impegno alla realizzazione.

Entro 15 giorni dalla notifica dell'approvazione della graduatoria da parte del Comune, il soggetto vincitore dovrà inoltrare mezzo pec del Comune o depositare presso gli uffici comunali preposti al protocollo:

1. Atti di acquisto (oppure preliminare di compravendita) o locazione dei beni immobili presso cui verrà svolta l'attività oggetto della domanda di beneficio;
2. Copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
3. Istanza di apertura di posizione fiscale;
4. Copia della richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio;
5. Copia richiesta di iscrizione presso gli istituti previdenziali ed assistenziali preposti;
6. Visura catastale;
7. Polizza fideiussoria ove prevista;
8. Fascicolo aziendale per le società agricole

Entro il 15 giugno c.a., il soggetto beneficiario dovrà depositare idonea e dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per la nuova attività economica, quali fatture e/o documenti fiscali (bonifici e/o assegni bancari) ovvero accordi sottoscritti per pagamenti rateizzati, il mancato rispetto del termine comporterà la decadenza dal contributo.

ARTICOLO 8

AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I BENEFICIARI "DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE".

Il sostegno concesso per l'insediamento o l'inizio di nuova attività è previsto nella misura di € 40.044,78 (quarantamilaquarantaquattro/78) da erogarsi al primo richiedente risultato idoneo in graduatoria.

L'aiuto sarà corrisposto in maniera alternativa e a scelta del beneficiario vincitore, da esprimersi nella domanda di partecipazione:

- 1) in una sola rata, pari al valore complessivo massimo di € 40.044,78 entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta all'art. 4 e 7 del presente bando, documentazione da depositarsi entro il 10 maggio c.a., dietro presentazione di una polizza fideiussoria stipulata con istituto assicurativo o bancario prescelto dal beneficiario, con possibilità di escussione a

prima richiesta a decorrere dal 15 giugno c.a., ove non venga depositata dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per la nuova attività economica.

2) in una sola rata di € 40.044,78 entro 5 giorni dal deposito di dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per la nuova attività economica da trasmettere entro il 15 giugno.

ARTICOLO 9

CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi.

La domanda di beneficio sarà inserita in una graduatoria, in ordine decrescente, sulla base delle priorità riconosciute e del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue e dovranno raggiungere un punteggio minimo 40 punti:

TIPOLOGIA PRIORITA'	CRITERIO	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Approccio alla collettività	Azienda di nuova costituzione rispetto al tessuto economico del Comune	20	65
	Azienda nel settore commerciale e artigianale	15	
	Azienda agricola e connessa	5	
	Azienda con orario di apertura al pubblico, pomeriggio-mattina, tra i 5-7 giorni settimanali	20	
	Azienda con orario di apertura al pubblico solo mattina o solo pomeriggio 5-7 giorni a settimana	10	
	Nuova azienda	10	
	Azienda già costituita che presenta domanda per nuova attività	5	

PROPRIETA' TRASVERSALI	Investimento in risorse umane anch'essi residenti nel territorio comunale pari al 100% del personale complessivo	10	55
	Investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale ispirati a criteri di sostenibilità Energetica e ambientale.	20	
	Valorizzazione dei prodotti tipici locali e del territorio con incremento del turismo locale	15	
	Collocazione bene immobile per lo svolgimento attività in località Moleti o Centro Storico	10	

Punteggio massimo ottenibile 120 punti e per i casi di ex-aequo (parità di punteggio) si terrà conto dell'età del beneficiario con preferenza ai soggetti più giovani.

ARTICOLO 10

MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande presentate in adesione al presente bando pubblico, istruite con esito positivo e ritenute ammissibili al finanziamento, concorreranno a formare una graduatoria per il beneficio “delle attività economiche”, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie, svolte da apposita Commissione di esperti in materia, relative alle domande di sostegno in applicazione delle disposizioni recate nel precedente articolo 15 “Criteri di selezione” .

La graduatoria è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero quelle collocate in posizione utile nella graduatoria ma non finanziate per carenza di fondi. Le domande “non ammissibili”, saranno approvate con determinazione dirigenziale nella quale dovrà essere riportata, per ciascuna istanza, la motivazione di non ammissibilità, con indicazione dei requisiti e delle condizioni delle quali è stato accertato il mancato possesso o soddisfacimento.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell'ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso con la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 11

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità delle norme in materia e di quelle sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm. ii.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

In caso di documentazione risultata incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le integrazioni e, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC o tramite notifica dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.

Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.

I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l'altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa, una valutazione tecnica per la conformità del Piano di Sviluppo Aziendale agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nel presente bando. Viene, altresì, valutata la rispondenza delle dichiarazioni rese ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezioni delle domande.

Il controllo amministrativo sulla domanda è un procedimento complesso e può comprendere anche una visita sul luogo, ovvero nell'azienda ove avviene l'insediamento.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande:

- presentate o (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità

diverse da quelle previste;

- che non soddisfano i requisiti e le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando pubblico; - presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal relativo bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili riconosciuti dall'Amministrazione.

In applicazione dell'articolo 10 bis della L 241/90 e s. s. mm. e ii. la struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente misura è attivato un sistema di supervisione. La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito in Amministrazione Trasparente.

Sull'atto amministrativo definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

ARTICOLO 12

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Il provvedimento di concessione del premio dovrà riportare almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- il premio ammesso a contributo;
- modalità di erogazione dell'aiuto con indicazione delle disposizioni operative per la presentazione della domanda di pagamento per la prima e la seconda rata del premio;
- impegni e obblighi, ivi inclusi gli eventuali obblighi relativi al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti

di ingresso o condizioni di ammissibilità anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, con indicazione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) per le eventuali inadempienze;

- le modalità ed i documenti da presentare per la dimostrazione dell'avvenuta realizzazione delle attività previste e per la dimostrazione del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti, nonché per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per l'ammissibilità delle domande di pagamento;

- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato, non oltre il trentesimo giorno dalla notifica, e ritrasmesso tramite PEC, non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica.

ARTICOLO 13

IMPEGNI ED OBBLIGHI

I beneficiari si obbligano a mantenere attiva la propria partita IVA, la propria registrazione presso gli enti previdenziali e assistenziali, oltre che mantenere il possesso e la proprietà degli immobili per almeno 5 anni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

L'eventuale inosservanza di tali obblighi comporterà la revoca del contributo.

Nelle ipotesi che il Comune di Ciminà accerti, all'esito dell'analisi della rendicontazione presentata nei termini di cui agli articoli seguenti, che il beneficiario sostenga costi e spese in misura inferiore al contributo corrisposto, gli verranno liquidate le somme in misura pari a quelle sostenute.

ARTICOLO 14

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

I casi di forza maggiore, debitamente provati, devono essere notificati, tramite PEC presentati all'ufficio protocollo, dal beneficiario entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il delegato stesso è in grado di provvedervi.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

ARTICOLO 15

RECESSO O RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento degli impegni da parte del beneficiario.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario tramite PEC o presentata agli Uffici Comunali in formato cartaceo.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso al beneficiario sia stata comunicata la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti.

La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione delle cause di forza maggiore indicate all'articolo precedente).

ARTICOLO 16

RICORSI

Avverso gli atti definitivi è diritto dell'interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, in funzione dell'ambito di competenza:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

- in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione

sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

ARTICO 17

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 18

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Il Comune di Ciminà si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare il presente bando fino al provvedimento di aggiudicazione e precisa che l'erogazione dei fondi ai beneficiari è condizionata dall'effettiva erogazione dei contributi del Fondo da parte dello Stato.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI GENERALI DI UN UFFICIO DI DPO (RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI). I

DATI DI CONTATTO SONO I SEGUENTI:

Il Comune di Ciminà, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

Diritti dell'interessato:

- L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.
- Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
- L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali. L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali, solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento:

Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

I dati personali trattati, forniti direttamente dall'interessato, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici sono memorizzati nei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

Il Comune si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati.

Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati:

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Calabria, alla Commissione Europea, ad organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza:

Il Comune di Ciminà adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari.

I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto ed il Comune.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca:

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda.

Ciminà, li 04/04/2024

Il Responsabile del Settore Amministrativo f.f.

F.to Elisabetta Caruso